

N. R.G. 30659/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 30659/2019 promossa da:

(C.F. 00000000000), con il patrocinio dell'avv. STIGLIANO

MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

, con il patrocinio dell'avv.

STIGLIANO MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI (C.F. 80213330584), con il patrocinio dell'Avv.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA, elettivamente domiciliato in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00186 ROMA

CONVENUTO

Il Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis cpc

Il ricorso deve essere accolto.

Il fatto stesso che la moglie della quale il ricorrente chiede il ricongiungimento si sia con questi incontrata un mese prima delle nozze non e' di per se stesso un indizio della sua strumentalita', ma coerente con quanto da questi chiarito nel ricorso, ovvero che il matrimonio combinato e' una tradizione mussulmana, non e' un sacramento, ma un contratto vero e proprio tra le parti, che riporta tutte le richieste di entrambi i coniugi ; il ricorrente, inoltre, ha anche documentato con fotografie l'effettivo svolgimento della cerimonia.

Questi inoltre ha provato di avere svolto l'attivita' di doganiere in Togo (vedi attestato in atti), l'errore materiale sul certificato dello stato di famiglia " 3.10.2017", anziche' "3.9.2017" e la rettifica opzione : monogamia, anziche' poligamia (rettifiche in atti) , elementi tutti che permettono di superare le contestazioni della resistente : i) la professione inizialmente indicata del marito e' "dichiarante in dogana", mentre risulta essere un operaio (vedi carta di identita' e contratto di lavoro, allegato 5); ii) le disposizioni speciali indicano quale suo status civile "Poligamia", una condizione contraria all'ordine pubblico italiano anche costituzionale; iii) nello stato di famiglia, datato 3 settembre 2017, si afferma che i due coniugi si sono sposati il 18 settembre 2017".

Deve essere quindi rilasciato il visto di ingresso a (nata in Togo il
per ricongiungersi al marito

(nato in Togo il

);



Spese di lite compensate, per avere il ricorrente solo con il giudizio provveduto a rettifiche ed integrazioni documentali.

P.Q.M.

ordina all'Ambasciata d'Italia a Accra di rilasciare il visto di ingresso
(nata in Togo il) per ricongiungersi al marito (nato in
Togo il)

spese di lite compensate

Si comunichi.

Roma, 7 ottobre 2020

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio

